



COMUNE DI ARCOLE

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI – TARES**



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	3

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del tributo	3-4
Art. 4 - Soggetti passivi	4
Art. 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, della detenzione, della conduzione	4-5
Art. 6 - Superficie utile	5
Art. 7 - Esclusione o esenzione	5-6

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

Art. 8 - Costo di gestione	6
Art. 9 - Articolazione della tariffa	6
Art. 10 - Determinazione della tariffa	6
Art. 11 - Categorie di utenza	6-7
Art. 12 - Occupanti delle utenze domestiche	7
Art. 13 - Utenze non domestiche: assegnazione alle categorie di attività	7-8

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 - Utenze non stabilmente attive	8
Art. 15 - Riduzioni della tassa	8

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 16 - Presupposto della maggiorazione e relativa aliquota	8-9
---------------------------------------------------------------------	-----

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 17 - Obbligo di dichiarazione	9
Art. 18 - Contenuto della dichiarazione	9
Art. 19 - Poteri del Comune	10
Art. 20 - Accertamento	10
Art. 21 - Sanzioni	10
Art. 22 - Riscossione	10
Art. 23 - Rimborsi	10-11

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVII

Art. 24 - Clausola di adeguamento	11
Art. 25 - Disposizioni transitorie e finali	11



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI – TARES

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione della Tassa sui Rifiuti e Servizi (TARES) prevista dall'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. L'entrata disciplinata dal presente Regolamento ha natura tariffaria, non intendendo attivare con il presente atto una tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del D.L. 201/2011.
3. L'entrata si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché lo spazzamento stradale, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale".
4. Si definiscono "rifiuti urbani", ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto a), assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui al punto b) ed e) del presente comma.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali: l'unità immobiliare o la porzione di unità immobiliare destinata a uno specifico utilizzo e dotata di specifica autonomia funzionale (abitativo, commerciale, produttivo, servizi), a prescindere dal supporto da cui l'estensione stessa deriva. Si intendono locali anche le tettoie aventi tre lati chiusi;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:



- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi, o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata

Art. 4 – Soggetti passivi

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, associazione, ente pubblico e/o privato che abbia il possesso, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati è soggetto al presente tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della denuncia e del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per le utenze domestiche, fermo restando per i coobbligati il vincolo della solidarietà, il soggetto passivo è individuato: nell'intestataro del foglio di famiglia anagrafico nel caso in cui risieda nell'immobile; nel proprietario, gestore, locatore o comodatario quando trattasi di locali assegnati a soggetti non residenti od a utilizzatori indistinti o soggetti a rinnovarsi frequentemente; nel soggetto che beneficia dell'uso o della disponibilità negli altri casi. In caso di trasferimento o decesso dell'intestataro del foglio di famiglia, il soggetto passivo è uno dei coobbligati rimasti nel nucleo familiare; in tal caso il nuovo soggetto passivo non è tenuto alla denuncia della variazione.
6. Per le utenze non domestiche il soggetto passivo è chi occupa o detiene i locali o le aree scoperte, o chi beneficia dell'uso o della disponibilità; è soggetto passivo il proprietario, il conduttore o l'utilizzatore; sono obbligati in solido tutti quelli che usano in comune i locali o le aree stesse scoperte.

Articolo 5 - Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione, della detenzione, della conduzione

1. Il tributo è dovuto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni del presupposto impositivo.
2. L'obbligazione decorre e cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio o la cessazione dell'occupazione, la detenzione o la disponibilità dei locali e/o aree. Il tributo annuale è frazionabile in mesi solari interi; qualora l'inizio e la fine ricadano nello stesso mese, il tributo è dovuto per un mese intero con decorrenza dallo stesso mese d'inizio di occupazione.
3. Le modifiche che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano il tributo producono i loro effetti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello d'intervenuta variazione. La variazione dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche residenti decorre dalla data dell'evento. Le variazioni del tributo saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione non si protrae per le annualità successive quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. A tal fine è necessario che l'utente indichi tutti i dati necessari relativi all'utenza interessata producendo idonea documentazione probatoria (es. risoluzioni delle utenze, della conduzione, ecc.) ovvero fornisca indicazioni utili al fine di individuare l'utente subentrato nei locali e nelle aree. In mancanza di dimostrazione si presume la cessazione con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione.



5. In presenza di elementi e/o documenti probatori concordanti, si può provvedere alla cessazione d'ufficio.

Articolo 6 - Superficie utile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

Articolo 7 – Esclusione o esenzione

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o il locali e le aree che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti urbani o assimilati in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esplicativo e non esaustivo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) unità immobiliari o locali utilizzati a uso abitativo non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica), salvo che non sia allacciate alle predette utenze tramite terzi o provveda con sistemi sostitutivi ai servizi di rete;
 - d) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, limitatamente alle superfici dove si svolgono di regola le funzioni religiose, escluse le abitazioni dei ministri di culto e i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - e) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, comprese le serre a terra, con esclusione, per quest'ultime, di quelle stabilmente fisse che si possono ricondurre a locali coperti, compresi i chioschi di vendita diretta;
 - h) Locali comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non autonomamente utilizzabili anche per l'esercizio di attività e/o destinati a portineria, alloggi, sale o negozi, depositi e simili; i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1,50; le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione di fatto non utilizzati, limitatamente ai periodi di validità del provvedimento; tale non assoggettabilità è comunque limitata non oltre la data di fine lavori, ovvero, se antecedente, alla data in cui, di fatto, sono divenuti, di nuovo, potenzialmente produttivi di rifiuti;
 - j) Locali e fabbricati di servizio diretto dell'attività agricola principale quali stalle, fienili e adibiti in via esclusiva a locali di stoccaggio permanente di derrate sfuse o di alimenti sfusi ad uso non umano. Rimangono soggetti al tributo i locali di abitazione (sia personale, che dei collaboratori e/o dipendenti), le relative autorimesse anche se inserite in unità immobiliari di ricovero attrezzi e simili; i locali e aree utilizzate nell'esercizio di attività di agriturismo (somministrazione di alimenti e/o bevande, degustazione, pernottamento, sala mostre, attività didattiche, aree attrezzate); gli uffici, gli



spacci per vendita diretta, e di tutti i locali potenzialmente idonei a produrre rifiuti urbani e/o assimilati e utilizzati per l'ospitalità di persone quali box prefabbricati, container e simili, locali uso foresteria o alloggi anche ricavati in locali con destinazione d'uso abitativo; tutti i locali in cui viene svolta un'attività di lavorazione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli riconducibili ad attività simili esercitate da altri imprenditori; i locali utilizzati ad uso deposito anche utilizzati promiscuamente per derrate, anche sfuse, ricovero attrezzi;

- k) Aree scoperte adibite a verde, purché siano destinate come pertinenza delle utenze domestiche e non domestiche e che, per quest'ultime, non siano utilizzate diversamente.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla parte variabile del tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e/o pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA TASSA - CATEGORIE

Art. 8 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa; il Piano è approvato dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Articolo 9 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, allegato 1, del D.P.R.158/99.

Articolo 10 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione riguardante la stessa annualità.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Articolo 11 – Categorie di utenza

1. Rientrano nelle utenze domestiche residenti le abitazioni di residenza anagrafica abituale del soggetto obbligato e dei suoi familiari iscritti nel foglio di famiglia dell'anagrafe della popolazione residente del Comune.



2. Rientrano nelle utenze non domestiche tutti i soggetti passivi non identificabili come utenze domestiche, compresi i convitti, le convivenze quali caserme, conventi e simili.

Articolo 12 – Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche residenti, al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi, si fa riferimento alle risultanze anagrafiche. Le persone che non appartengono al nucleo familiare anagrafico ma sono dimoranti nel medesimo devono essere dichiarate obbligatoriamente. Il numero degli occupanti è quello risultante alla data del calcolo della tariffa con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute e non considerate.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposto, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare: tutti gli occupanti sono obbligati in solido con vincolo di solidarietà.

Articolo 13 – Utenze non domestiche: assegnazione alle categorie di attività

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nella seguente tabella:

Categoria
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticceria
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti
29 Banchi di mercato generi alimentari



30	Discoteche, night club
32	Uffici, agenzie, studi professionali p.f.
33	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi p.f.
34	Autorimesse e magazzini p.f.
35	Attività artigianali di produzione beni specifici p.f.
38	Carrozzeria, autofficina, elettrauto p.f.

2. L'inquadramento di un'utenza in una delle attività di cui al comma 1 viene, di regola, effettuata con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT e relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie; in ogni caso prevale la reale attività esercitata e, ai fini della classificazione, si fa riferimento a quest'ultima.
3. Le attività non inquadrabili in una specifica tipologia sono associate, ai fini dell'applicazione del tributo, all'attività che presenta con loro maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici che fanno parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività svolta.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o per l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Utenze non stabilmente attive

1. Per utenze domestiche non stabilmente attive s'intendono le abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione (seconde case) o dove il soggetto passivo non ha la residenza o è residente all'estero.
2. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario, dal conduttore o dall'utilizzatore ed effettivamente utilizzabili e arredate, la tassa è dovuta conteggiando il numero dei componenti dichiarato o da dichiarare con un minimo di due; queste utenze si considerano domestiche non residenti. Ai soggetti che non presentano regolare e tempestiva denuncia, sarà associato, ai fini dell'accertamento, un numero di occupanti pari a tre persone; resta salvo il potere dell'ufficio di accertare ed addebitare un maggior numero di soggetti.
3. Per utenze non domestiche non stabilmente attive s'intendono i locali e le aree scoperte private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
4. Alle utenze di cui al comma precedente si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto abilitativo o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

Articolo 15 – Riduzioni della tassa

1. La tariffa è ridotta nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.
2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando idonea documentazione entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, e potrà cumularsi fino ad un massimo del 100% della quota variabile della tariffa base di riferimento.
3. Il Funzionario può richiedere documentazione integrativa qualora quella prodotta e sopra richiamata risulti insufficiente per valutare la richiesta.
4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 16 – Presupposto della maggiorazione e relativa aliquota

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.



2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
5. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.
6. Il Comune può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 17 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni
 - d) le variazioni relative alla composizione del nucleo familiare, nel caso di soggetti non iscritti presso il registro della popolazione residenteLe variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per i soggetti iscritti presso il registro della popolazione residente vengono acquisite d'ufficio.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 4 del presente Regolamento, entro il secondo mese successivo alla data d'inizio possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree; la denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune ed ha carattere vincolante.

Articolo 18 – Contenuto della dichiarazione

1. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al precedente articolo.
2. La dichiarazione, originaria o di variazione o di cessazione, in caso di utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati del soggetto passivo, sia persona fisica che giuridica (dati anagrafici, residenza, codice fiscale o partita iva);
 - b) l'ubicazione compresa di numero civico e, se esistente, i numeri dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario stesso;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) il numero di componenti in caso di utenza domestica, in particolar modo se gli stessi non risultano iscritti al registro della popolazione residente;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f) l'eventuale sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Per le utenze non domestiche la dichiarazione, originaria o di variazione o di cessazione, deve contenere:
 - a) I dati identificativi del soggetto passivo (ragione o scopo sociale dell'impresa, società, ente, ecc., codice fiscale, partita iva, sede legale, codice ATECO dell'attività);
 - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario stesso;
 - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) L'eventuale sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza o di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.



Articolo 19 – Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
3. Ai fini dell'attività di accertamento il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

Articolo 20 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata (o avrebbe dovuto essere presentata), avviso di accertamento.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica (ove dovute), da versare in rata unica entro sessanta giorni dalla ricezione e, in caso di inadempimento, si procederà con la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 21 – Sanzioni

- 1 In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato.
- 2 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di cinquanta euro.
- 3 In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di cinquanta euro.
- 4 Le sanzioni previste per l'omessa o per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine di ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 5 Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Articolo 22 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, la maggiorazione e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate predisposte annualmente dalla delibera di approvazione del Piano Finanziario.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. L'avviso indica le somme da versare in rata unica entro sessanta giorni dalla ricezione, e in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 21 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Articolo 23 – Rimborsi



1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVII

Articolo 24 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento ha carattere di provvisorietà in quanto si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Articolo 25 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013
2. Il precedente Regolamento riferito all'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Resta in ogni caso fermo il potere del Comune di procedere agli accertamenti per le annualità anteriori alla data di cui al 1° comma del presente articolo.
3. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati con le previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a condizione che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.